

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 26 settembre 2011 — Arnaldos Rosauero e a./Commissione

(Causa F-29/06) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Nomina — Art. 5, n. 2, dell'allegato XIII dello Statuto — Concorsi interni per il passaggio di categoria pubblicati prima del 1° maggio 2004 — Candidati iscritti in elenchi di riserva prima del 1° maggio 2006 — Inquadramento nel grado — Applicazione di un coefficiente moltiplicatore inferiore a 1 — Perdita dei punti di promozione)

(2011/C 340/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Andres Arnaldos Rosauero e altri (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente S. Rodrigues e A. Jaume, successivamente S. Rodrigues, e, infine, S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti)

Oggetto

Annullamento delle decisioni della Commissione che nominano i ricorrenti, funzionari di categoria C e vincitori di un concorso interno per il passaggio di categoria, nei gradi B*3/B*4, mantengono il loro stipendio al livello precedente al cambiamento di categoria mediante l'applicazione di un coefficiente moltiplicatore ed azzerano i loro punti di promozione.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 121 del 20.5.2006, pag. 19.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 26 settembre 2011 — Pino/Commissione

(Causa F-31/06) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Nomina — Art. 5, n. 2, dell'allegato XIII dello Statuto — Concorso interno di passaggio di categoria pubblicato prima del 1° maggio 2004 — Candidato iscritto nell'elenco di riserva prima del 1° maggio 2006 — Inquadramento nel grado — Applicazione di un fattore di moltiplicazione inferiore a 1 — Perdita dei punti di promozione)

(2011/C 340/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marco Pino (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Arpio Santacruz e M. Simm, successivamente M. Bauer, J. Monteiro e K. Zieleškievicz, agenti).

Oggetto

L'annullamento delle decisioni della Commissione recanti nomina dei ricorrenti, funzionari di categoria B e vincitori di un concorso interno di passaggio di categoria, a posti di amministratore, nella parte in cui stabiliscono l'inquadramento dei ricorrenti in applicazione dell'allegato XIII dello Statuto, mantengono l'applicazione alle loro retribuzioni di un fattore di moltiplicazione e riconducono a zero i loro punti di promozione

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte supporterà le proprie spese.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea, interveniente, supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C131 del 3.6.2006, pag. 50.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 20 settembre 2011 — De Buggenoms e a./Commissione

(Causa F-45/06 REV)

(Funzione pubblica — Procedura — Domanda di revocazione — Art. 119 del regolamento di procedura del Tribunale — Decisione del Tribunale — Domanda di revocazione relativa a un'ordinanza di cancellazione dal ruolo in esito a rinuncia agli atti — Autorità della cosa giudicata — Assenza — Irricevibilità sollevata d'ufficio)

(2011/C 340/68)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Sandrine De Buggenoms e a. (Hoeilaart, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Berscheid, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e J. Herrmann, agenti)

Oggetto

Ricorso di revocazione proposto dal ricorrente avverso l'ordinanza della Prima Sezione del Tribunale della funzione pubblica il 16 settembre 2010, nella causa F-45/06.

Dispositivo

- 1) *La domanda di revocazione è irricevibile.*
- 2) *Le richiedenti supporteranno le spese della Commissione europea.*
- 3) *Il Consiglio dell'Unione europea, interveniente in revocazione, supporterà le proprie spese.*

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 20 settembre 2011 — Saintraint/Commissione

(Causa F-103/06 REV)

(Funzione pubblica — Procedura — Domanda di revocazione — Art. 119 del regolamento di procedura del Tribunale — Decisione del Tribunale — Domanda di revocazione relativa a un'ordinanza di cancellazione dal ruolo in esito a rinuncia agli atti — Autorità della cosa giudicata — Assenza — Irricevibilità sollevata d'ufficio)

(2011/C 340/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Antoine Saintraint (La Paz, Bolivia) (rappresentanti: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Berscheid, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e J. Herrmann, agenti)

Oggetto

Ricorso di revocazione proposto dal ricorrente avverso l'ordinanza della Prima Sezione del Tribunale della funzione pubblica il 16 settembre 2010, nella causa F-103/06

Dispositivo

- 1) *La domanda di revocazione è irricevibile.*
- 2) *La richiedente supporterà le spese della Commissione europea.*

- 3) *Il Consiglio dell'Unione europea, interveniente in revocazione, supporterà le proprie spese.*

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 29 settembre 2011 — Angé Serrano/Parlamento.

(Causa F-9/07) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Passaggio di categoria sotto la vigenza del vecchio Statuto — Norme transitorie di inquadramento nel grado al 1° maggio 2004 — Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 13 febbraio 2006 — Reinquadramento in base al salario dei funzionari che beneficiano di un'indennità compensativa — Fattore di moltiplicazione applicabile — Perdita dei punti di promozione — Domanda di risarcimento danni)

(2011/C 340/70)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Pilar Angé Serrano (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. E. Boigelot)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente C. Burgos e K. Zejdová, successivamente L.G. Knudsen e K. Zejdová, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Simm e I. Šulce, successivamente K. Zieleskiewicz, M. Bauer e J. Monteiro, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione del Parlamento europeo recante reinquadramento nel grado B*6, scatto 8, della ricorrente, che era iscritta nell'elenco di riserva di un concorso interno di passaggio di categoria anteriormente all'entrata in vigore del nuovo Statuto, in forza delle disposizioni meno favorevoli di quest'ultimo — Domanda di risarcimento danni

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna parte supporterà le proprie spese.*
- 3) *Il Consiglio dell'Unione europea, interveniente, supporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 69 del 24.3.2007, pag. 31.